



Roma

Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI - Rischio Industriale - Prevenzione e Controllo
integrati dell'inquinamento



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

U. prot DSA - 2009 - 0025139 del 23/09/2009

Pratica N. DSA-RIS-00 [2009.0086]

Prof. Mittente:

Rosen Rosignano Energia S.p.A.
Via Piave 6
57016 Rosignano Solvay (LI)

e p.c. Presidente Della Commissione Istruttoria
AIA-IPPC C/o ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
Fax 06 50072904

OGGETTO: Centrale termoelettrica di Rosignano Marittimo - Richiesta informazioni

Al fine di poter valutare le richieste di modifiche ad alcune prescrizioni del decreto di autorizzazione ambientale rilasciato in data 20 aprile 2009 (DSA-DEC-2009-000030), si richiede a codesta Società di fornire, secondo quanto specificato nel documento allegato, le informazioni richieste dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Lo Presti)



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

CIPPC-00.2009.0001988
del 17/09/2009

Egr. dott. Lo Presti
Ministero dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
DSA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

Pratica N.
Ref. Mittente:

OGGETTO: Richiesta modifica sostanziale della CTE Rosen Rosignano

In allegato alla presente si invia la valutazione tecnica del Gruppo Istruttore incaricato e del supporto tecnico ISPRA.

Dalla valutazione si rileva che la documentazione presentata dal gestore risulta carente di informazioni tecniche ed alcune proposte non sono adeguatamente giustificate.

Il Presidente Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

CIPPC-00_2009-0001987
del 17/09/2009

**Al Presidente della
Commissione Istruttoria IPPC**

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale Rosen Rosignano Energia Spa - Centrale Termoelettrica di Rosignano Marittimo - Valutazione delle richieste di modifica presentate dal Gestore

Con nota ricevuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 24 luglio 2009, il rappresentante legale della Rosen Rosignano Energia Spa, ai sensi dell'art.10, comma 1 del DLgs.59/05 ha richiesto la modifica di alcune prescrizioni, ritenute dal Gestore non sostanziali, del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con atto prot. DSA-DEC-0000300 del 24.04.2009.

Il documento "*Proposta di modifica e di differimento dei tempi di attuazione integrata con la descrizione delle modalità per ottemperare alle prescrizioni del Decreto AIA(DSA-DEC-0000300 del 20/04/09) rilasciato a Rosen Rosignano Energia S.p.a.-Centrale di Rosignano*" del 21/07/09 presentato dal Gestore, è costituito da n°49 richieste di modifica o di differimento delle prescrizioni.

Le modifiche richieste di cui ai numeri:1,2,3, 15, da 19 a 33 e da 35 a 49 riguardano le modalità tecniche e le tempistiche ritenute più adeguate per l'applicazione del PMC, e da quanto dichiarato dal Coordinatore del supporto ISPRA, Dott. Leonello Serva, da un lato non sostanziali e dall'altro rientrano appieno in quanto espresso all'art.4, comma 1 del decreto AIA suddetto, che ne rimanda l'attuazione ad un accordo diretto tra ISPRA e Gestore.

Le altre osservazioni sono state valutate dal Gruppo Istruttore incaricato.

In particolare il sottoscritto referente del G.I. ha rilevato la non completezza e la poca chiarezza di quanto richiesto dal Gestore nel documento presentato; in alcuni punti sembra che il Gestore non richieda nessuna modifica o differimento, ma trasmetta le modalità con cui intende ottemperare alle prescrizioni, in altri casi chiede differimenti di 3 o 4 mesi, già abbondantemente superati, essendo il decreto AIA del 20 aprile 2009.

Di seguito facendo riferimento al documento "*Proposta di modifica e di differimento dei tempi di attuazione integrata con la descrizione delle modalità per ottemperare alle prescrizioni del Decreto AIA(DSA-DEC-0000300 del 20/04/09) rilasciato a Rosen Rosignano Energia S.p.a.-Centrale di Rosignano*" del 21/07/09 si elencherà puntualmente quanto ravvisato:

Punto 4-Transitori di funzionamento TG1 e TG2 (pag 42 Parere Istruttorio)

Dal documento sembra non essere richiesto dal Gestore nè modifica nè differimento della prescrizione, ma è presente solo una descrizione per giustificare il superamento dei tempi di avviamento peraltro dichiarati dal Gestore; comunque quanto esposto non è sufficientemente chiaro per giustificare i superamenti suddetti.

Punto 5- Emissioni Fuggitive (pag 43 Parere Istruttorio)

I costi dichiarati dal Gestore euro 14.000 sono superiori a quelli previsti nel preventivo richiesto dal Gestore stesso alla Società Carrara pari ad euro 9.000.

A supporto della propria richiesta di modifica alle prescrizioni vengono citati dal Gestore "le linee Guida Nazionali in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell' allegato I del D.Lgs 59/2005" e l'analisi costi-benefici, però senza produrre nessun documento di analisi costi-benefici

Inoltre non vi è un raffronto in termini di sicurezza tra gli accorgimenti tecnici ed organizzativi adottati da Rosen Rosignano al fine di prevenire/o ridurre eventuali emissioni fuggitive di gas naturale ed il sistema LDAR.

Punto 6. Deposito Temporaneo di Rifiuti (pag 44 Parere Istruttorio)

Riguardo a questo punto i rilievi del gestore, nel richiedere il differimento dei termini di applicazione delle prescrizioni, appaiono troppo generici. Va, infatti, rilevato che il gestore non specifica le modalità di esecuzione del deposito temporaneo dei rifiuti nell'arco temporale non coperto dall'attuazione delle prescrizioni.

Inoltre il differimento di tre mesi richiesto per ottemperare ad alcune prescrizioni alla data odierna sembra non ammissibile, essendo scaduti il 20 luglio 2009 i tre mesi dalla data di emanazione del decreto AIA. Inoltre i tempi di differimento richiesti non sono stati giustificati in maniera esaustiva.

Punto 7. Deposito temporaneo di rifiuti (pag 44 Parere Istruttorio)

Dal documento sembra non essere richiesto dal Gestore né modifica né differimento della prescrizione, ma viene affermato che non può essere applicata per il serbatoio R1, R7A ed R7B.

Non è chiaro perché la copertura per il serbatoio R1 comporterebbe maggiori rischi.

Punto 8. Deposito temporaneo di rifiuti (pag 44 Parere Istruttorio)

Riguardo a questo punto occorre rispettare la legge regionale che obbliga il gestore ad uniformarsi alle prescrizioni.

Inoltre il tempo di differimento richiesto pari a 9 mesi non è stato giustificato in maniera esaustiva, ma solo generica.

Punto 9. Deposito temporaneo di rifiuti (pag 44 Parere Istruttorio)

Dal documento sembra non essere richiesto dal Gestore né modifica né differimento della prescrizione, viene descritto come si intende ottemperare alla prescrizione cosa che non riguarda il GI, ma l'organo di controllo.

Punto 10 - Deposito temporaneo di rifiuti (pag 45 Parere Istruttorio)

Il DM 392/96 individua al punto 3, dell'allegato C, le caratteristiche dei depositi di oli usati o emulsioni oleose. In particolare, il decreto prevede che i serbatoi debbano essere equipaggiati con accessori che permettano il campionamento del prodotto contenuto e la misurazione del relativo livello alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore di livello esterno). Riguardo agli indicatori di livello, va evidenziato che dovrebbero essere garantiti sistemi di monitoraggio che consentano di individuare prontamente le eventuali perdite dei serbatoi. Nelle osservazioni formulate, tuttavia, il gestore non fornisce indicazioni su come intende garantire la stessa efficacia di monitoraggio.

Inoltre i sei mesi richiesti per installare allarmi di alto livello sembrano eccessivi.

Punto 11. Deposito Temporaneo di rifiuti (pag 45 Parere Istruttorio)

Dal documento sembra non essere richiesto dal Gestore nè modifica nè differimento della prescrizione, ma viene descritto come si intende ottemperare alla prescrizione cosa che non riguarda il GI, ma l'organo di controllo.

Punto 12. Deposito Temporaneo di rifiuti (pag 45 Parere Istruttorio)

l'osservazione formulata, riferita alle vasche, non appare pertinente in quanto la prescrizione fa riferimento ai serbatoi e contenitori. Riguardo al serbatoio si rileva che il gestore richiede un differimento di 9 mesi senza comunicare con quali modalità verrà garantita la sicurezza del serbatoio in questo arco temporale. Va inoltre rilevato che già il DM 392/96 impone all'allegato C che tutti i serbatoi fuori terra debbano essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento in c.s. di altezza tale da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio stesso.

Punto 13. Piano di dismissione serbatoi AD001 e AD002 (pag 46 Parere Istruttorio)

Il Gestore chiede la modifica ed il differimento della prescrizione di rimozione dei serbatoi. e di caratterizzazione e bonifica del sito.

Riguardo la rimozione del serbatoio AD002 di proprietà Solvay e la caratterizzazione del sito, non ritenendo esaustivo quanto dichiarato dal Gestore, si reputa necessario un approfondimento sulla questione che dovrà essere integrato dal Gestore.

Punto 16. Eventi Incidentali (pag 46 Parere Istruttorio)

Il differimento di quattro mesi richiesto per ottemperare alle prescrizioni, alla data odierna non sembra ammissibile, essendo scaduti il 20 agosto 2009 i quattro mesi a partire dalla data di emanazione del decreto AIA.

Punto 17. Piano di ripristino del Sito (pag 48,51 Parere Istruttorio)

I motivi per la richiesta di una proroga di 12 mesi per la ottemperanza alle prescrizioni sono generici e non esaustivi.

Punto n 18. Piano di monitoraggio e controllo ed obblighi di notifica (pag 51 Parere Istruttorio)

La richiesta di modifica della prescrizione riguardante il sottoscrittore delle notifiche ed i rapporti non è motivata.

Punto n 34 PMC-Monitoraggio delle acque sotterranee (pag 46 Parere Istruttorio)

Non si riesce a capire dalla documentazione presentata se due piezometri siano sufficienti per la caratterizzazione dell'acqua di falda, necessita documentazione tecnica aggiuntiva.

Il differimento di 12 mesi richiesto per ottemperare alle prescrizioni deve essere giustificato in maniera esaustiva e non generica..

In data 16 settembre 2009, alle ore 15, presso ISPRA il GI convocato per esaminare e valutare le proposte di cui ai punti: da 4 a 13, da 16 a 18 e 34 , si è espresso in questo modo:

"Il GI , dopo ampia e approfondita discussione, alla luce della carenza della documentazione presentata dal Gestore rileva la necessità di avere ulteriori documentati chiarimenti in merito alle richieste di cui ai punti da 4 a 13 , da 16 a 18 e 34 e decide di convocare a breve ilGestore in data da definire"

Per quanto espresso nella presente relazione allo stato attuale non si è in grado di potersi esprimere riguardo le richieste di modifica o differimento presentate dal Gestore, ma si ritiene opportuno convocare il Gestore per i necessari documentati chiarimenti.

Roma 17.09.2009

Il Commissario Referente
Ing. Marco Antonio Di Giovanni

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Roma li, 8 SET. 2009

Prot. N. IPFC-AIA n. 163

Al Sig. Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali
Sedep.c. Al Sig. Referente del GI
Ing. Marco Antonio Di Giovanni
Sede**Oggetto: Società Rosen Rosignano Energia - Centrale di Rosignano.**

Gentile Ingegnere,

in riferimento alla Sua istanza in data 30 luglio 2009 di pari oggetto, distinta al prot. n. CIPPC-00-2009-0001685 si rappresenta quanto segue.

L'esame del documento che ha accompagnato l'istanza promossa da ROSEN, segnatamente *"Proposta di modifica e di differimento dei tempi di attuazione integrata con le prescrizioni delle modalità per ottemperare alle prescrizioni del decreto AIA (DSA-DEC-0000300 del 20.04.09, rilasciato a ROSEN Rosignano Energia SpA - Centrale di Rosignano"* nonché le riunioni intervenute anche con i relativi Responsabili per successivi approfondimenti, ha consentito di individuare con maggior chiarezza che le proposte di variazione di cui ai numeri: 1, 2, 3, 15, da 19 a 33, e da 35 a 49, riguardano le modalità tecniche e le tempistiche ritenute più adeguate per l'applicazione del PMC ed in quanto tali, da un lato non sono sostanziali, e, dall'altro, rientrano appieno in quanto espresso nell'art. 4, comma 1 del decreto AIA suddetto, che ne rimanda l'attuazione ad un raccordo diretto tra ISPRA e Gestore. A tale riguardo si sottolinea che ISPRA sta già operando in materia con riunioni e sopralluoghi in situ.

Per quanto attiene al punto 14 del documento sopra richiamato, che riguarda la modalità di misura del serbatoio fuoriterza AD002, sono state fornite le indicazioni al Gestore per potervi adempiere.

Di contro si ritiene che le proposte di cui ai punti da 4 a 13, da 16 a 18 e 34, ancorché non sostanziali in quanto non attinenti né a variazioni della capacità produttiva dell'impianto e né a variazioni delle previste emissioni di inquinanti, non riguardano specificamente il contenuto e l'attuazione del PMC, ma implicano una modifica del disposto prescrittivo che accompagna l'atto di autorizzazione all'esercizio.

*Il Responsabile dell'accordo di
collaborazione ISPRA/MATTM
sulle attività IPPC
Dott. Leonello SERVA*